

## **Deliberazione 25 giugno 2010 - ARG/gas 95/10**

### **Aggiornamento per il trimestre luglio - settembre 2010 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (TIVG)**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 25 giugno 2010

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 marzo 2008, ARG/gas 39/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 39/08);
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2008 ARG/gas 84/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 84/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2010 ARG/gas 18/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 18/10);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2010, ARG/gas 42/10.

### **Considerato che:**

- l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”*;

- tale previsione trova conferma nell'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale e in quanto definito dall'Autorità nel TIVG.

**Considerato inoltre che:**

- l'articolo 6 del TIVG ha stabilito i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso  $CCI_t$  calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:
  - a)  $QCI$ , pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
  - b)  $QE_t$ , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo;
- il medesimo articolo 6 del TIVG ha inoltre previsto che l'elemento  $QE_t$  e la componente  $CCI_t$  siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'indice dei prezzi di riferimento  $I_t$  relativo al gas naturale, calcolato ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del TIVG, per il trimestre luglio – settembre 2010, è pari a 0,932.
- l'articolo 8 del TIVG ha stabilito che la componente di trasporto  $QT_{i,t}$  nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario come somma dei seguenti elementi:
  - a)  $QTF_i$ , pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto di cui ai valori della Tabella n. 5 del TIVG;
  - b)  $QTV_i$ , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4 del TIVG;
- il medesimo articolo 8 del TIVG ha inoltre previsto che l'elemento  $QTV_i$  sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

**Considerato infine che:**

- la deliberazione ARG/gas 39/08 ha istituito:
  - a) il corrispettivo variabile  $C_{FGUI}$  per la copertura degli oneri relativi ai costi di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio eventualmente non coperti dalle componenti previste nella deliberazione n. 138/03 a vantaggio dei fornitori grossisti di ultima istanza (FGUI);
  - b) un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) alimentato dal gettito derivante dall'applicazione dell'elemento  $C_{FGUI}$  (di seguito: fondo oneri FGUI).
- il corrispettivo variabile  $C_{FGUI}$  è un elemento della componente QOA di cui all'articolo 11 del TIVG;

- la deliberazione ARG/gas 84/08, ha definito le modalità di gestione del fondo oneri FGUI ed ha altresì rimandato a successivo provvedimento la definizione delle modalità di erogazione delle somme spettanti al FGUI;
- la deliberazione ARG/gas 18/10 ha definito le modalità di verifica degli extra costi sostenuti dal FGUI riconoscendo altresì a titolo di acconto, un ammontare pari al 50% degli oneri dichiarati dal FGUI.

**Ritenuto che sia:**

- necessario per il trimestre luglio – settembre 2010 aggiornare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 5 del TIVG:
  - relativamente alla componente  $CCI_t$ , di cui all'articolo 6 del TIVG, prevedendo un aumento, rispetto al valore del trimestre precedente, di 0,507888 euro/GJ dell'elemento  $QE_t$ , aumento pari a 0,019564 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc;
  - relativamente alla componente  $QTV_t$ , di cui all'articolo 8 del TIVG, prevedendo un aumento, rispetto al valore del trimestre precedente, di 0,004192 euro/GJ dell'elemento  $QTV_t$ , aumento pari a 0,000161 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc;
- opportuno, considerato l'ammontare del fondo oneri FGUI comunicato dalla CCSE e sulla base di una stima prudenziale dell'ammontare degli oneri da riconoscere al FGUI, tenuto anche conto del livello degli extra-costi dichiarati ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione ARG/gas 18/10, prevedere l'azzeramento del corrispettivo unitario variabile  $C_{FGUI}$  a partire dall'1 luglio 2010

**DELIBERA**

*Articolo 1*

**Aggiornamento per il trimestre luglio – settembre 2010 della componente di commercializzazione all'ingrosso  $CCI_t$**

Per il trimestre luglio – settembre 2010, i valori dell'elemento  $QE_t$  e della componente  $CCI_t$  di cui all'articolo 6 del TIV sono fissati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.

*Articolo 2*

**Aggiornamento per il trimestre luglio – settembre 2010 dell'elemento  $QTV_t$**

Per il trimestre luglio – settembre 2010, il valore dell'elemento  $QTV_t$ , di cui all'articolo 8 del TIVG è pari a 0,063547 euro/GJ.

*Articolo 3*

**Modifica del TIVG**

La Tabella n. 2 del TIVG è sostituita con la seguente tabella:

**“Tabella n. 2**  
**Componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA)**

Elementi componente <i>QOA</i>	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ
	Dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009	Dal 1 gennaio 2010 al 31 marzo 2010	Dal 1 aprile 2010 al 30 giugno 2010	A partire dal 1 luglio 2010
Elemento $\varphi$	0,005210	----	----	----
Elemento $CV^I$	0,010439	0,010439	0,010439	0,010439
Elemento $C_{CONR}$	0,039564	0,039564	----	----
Elemento $C_{FGUI}$	0,007788	0,007788	0,007788	----

”

*Articolo 4*

**Disposizioni finali**

Il presente provvedimento, pubblicato e sul sito internet dell’Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), entra in vigore l’1 luglio 2010.

25 giugno 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis